



D.M. 243/VI/2011



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

per copia conforme

D. M. MARTINO M. ROSARIA

Chelero



VISTA la legge n. 40 del 14 febbraio 1987 recante norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative:

VISTO l'art. 20-bis della legge 23 febbraio 2006 n. 51 apportante modifiche alla legge 14 febbraio 1987, n. 40:

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 3 marzo 1987 n. 125, relativo a criteri e modalità per la determinazione dei contributi previsti dalla predetta legge 40/87:

VISTA la legge 3 agosto 2009 n. 102 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78 che, nel testo coordinato, all'art. 1 comma 4-bis, rimanda ad un nuovo decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali l'individuazione delle modalità, termini e condizioni per il finanziamento degli enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 40/87:

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 21 dicembre 2007 n. 321/VI/2007 che fissa i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo legge 40/87 per l'anno 2008:

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 gennaio 2010 n. 9/VI/2010 che fissa i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo legge 40/87 per l'anno 2009.

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 ottobre 2010 n. 365/VI/2010 che fissa i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo legge 40/87 per l'anno 2010.

Decreta

Art. 1

(Esercizio finanziario)

1. Esclusivamente per l'anno 2011 le modalità, i termini e le condizioni per il finanziamento degli enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 40/87 sono quelle fissate nel decreto dell'allora Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 21 dicembre 2007 n. 321/VI/2007 con le modificazioni riportate nei successivi articoli.
2. Per l'individuazione delle modalità, termini e condizioni di erogazione del contributo per i successivi esercizi finanziari si provvederà con nuovo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le disposizioni di cui ai D.M. 21 dicembre 2007 n. 321/VI/2007, D.M. 22 gennaio 2010 n. 9/VI/2010 e D.M. 22 ottobre 2010 n. 365/VI/2010.

Chelero

Chelero



*Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali*



Art. 2

(Termine di presentazione delle richieste)

1. Le istanze di contributo, con l'importo richiesto, devono essere presentate entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 3

(Ripartizione del contributo)

1. Per i soli enti che hanno beneficiato per l'anno 2010 del contributo della legge 40/87 con decreto direttoriale n. 203/CONT/VI/2010 del 28 dicembre 2010, i parametri e il livello saranno quelli utilizzati nella determinazione di tale contributo.

Art. 4

(Costi ammissibili e limite temporale)

1. Il limite temporale dei costi ammissibili è relativo all'esercizio finanziario 2011.

Art. 5

(Modalità di erogazione)

1. Con separato decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si provvede, nell'ambito delle disponibilità dell'anno 2011 e sulla base delle richieste presentate dagli Enti interessati, a ripartire il predetto contributo secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 3 del presente decreto e all'art. 3 del D.M. 21 dicembre 2007 n. 321/VI/2007.

Art. 6

(Efficacia e pubblicazione)

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le relative disposizioni avranno efficacia dalla data di pubblicazione.

Roma, li 28 GIU. 2011

IL MINISTRO